

PROVVEDIMENTO IVASS N. 128 DEL 20 FEBBRAIO 2023

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IVASS N. 40 DEL 2 AGOSTO 2018, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA DI CUI AL TITOLO IX (DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

Relazione

1. Il quadro normativo.

Il Provvedimento reca modifiche e integrazioni al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, limitatamente agli articoli 5 (Persone fisiche), 6 (Società), 17 (Requisiti per l'iscrizione), 22 (Requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche), 26 (Requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche), 38 (Elenco annesso al Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi), 41 (Modalità di esercizio dell'attività da parte dell'impresa), 48 (Requisiti per lo svolgimento dell'attività), 78 (Registrazione dei domini) e 84 (Prova di idoneità).

L'intervento persegue una duplice finalità: **(i)** adeguare il contenuto delle disposizioni, che recano l'obbligo di conseguire il possesso di un *titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge o di un titolo di studio equipollente*, alla normativa primaria vigente; **(ii)** prevedere l'obbligo per gli intermediari iscritti nel RUI o inseriti nell'Elenco annesso, che promuovono e collocano i contratti di assicurazione, mediante tecniche di comunicazione a distanza, di comunicare all'IVASS il dominio e l'eventuale sotto-dominio *internet* a tale scopo utilizzati e le loro eventuali variazioni, ai fini della pubblicazione nel Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi. L'obbligo si applica anche ai casi di sola promozione mediante tecniche di comunicazione a distanza.

Con riguardo al punto **(i)** viene, in particolare, eliminato il riferimento alla durata quinquennale e all'anno integrativo con riferimento al possesso del diploma di istruzione secondaria superiore al fine di rendere la disposizione coerente con il vigente ordinamento scolastico¹, che prevede anche la possibilità di svolgimento del corso di studi superiori in quattro anni, mantenendo invariato il monte ore di frequenza complessivamente richiesto. L'Istituto ha inteso, pertanto, effettuare un rinvio alla normativa primaria e alle sue disposizioni attuative, individuando come requisito di professionalità il possesso del diploma

¹ Si segnalano le principali disposizioni prese a riferimento: art. 64 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008, recante *Disposizioni in materia di organizzazione scolastica* e relativi regolamenti attuativi adottati nell'ambito della c.d. Riforma Gelmini e ss.mm.ii. (a titolo esemplificativo, D.P.R. del 15 marzo 2010, n. 88 recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico degli istituti tecnici; D.P.R. del 15 marzo 2010, n. 89, recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei), nonché la legge n. 107/2015, recante *Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti* e relative disposizioni attuative (in particolare, Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 567 del 3 agosto 2017, recante attuazione del Piano nazionale di innovazione ordinamentale per la sperimentazione di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado (c.d. "liceo breve").

di istruzione secondaria superiore, riconosciuto valido dalle disposizioni in vigore alla data del relativo conseguimento.

Con riferimento al titolo di studio *equipollente*, inoltre, l'intervento regolamentare tiene conto delle previsioni della Legge 11 luglio 2002, n. 148 (con cui l'Italia ha ratificato la *Convenzione di Lisbona - Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, Lisbona 11 aprile 1997*) che attribuisce la competenza del riconoscimento dei titoli di studio stranieri - per finalità diverse dal proseguimento degli studi universitari e dal conseguimento dei titoli universitari italiani (c.d. *riconoscimento accademico*, art. 2 L. 148/2002) - alle Amministrazioni interessate, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento dei titoli ai fini professionali e di accesso ai pubblici impieghi (c.d. *riconoscimento non accademico finalizzato*, art. 5 L. 148/2002).

In tale quadro giuridico, il concetto di *equipollenza* è stato pertanto superato e sostituito con la dizione *titolo di studio estero corrispondente*.

Con riguardo al punto (ii), la misura introdotta si rende necessaria per arginare il fenomeno dei siti *internet* irregolari - che registrano un preoccupante incremento anche in ragione della forte accelerazione digitale degli ultimi anni - a tutela dei consumatori e, per altro verso, degli stessi intermediari. Con riguardo a questi ultimi, tale misura potrà infatti determinare in loro favore una significativa riduzione del rischio di vedere i propri dati illegittimamente associati a siti *internet* non ufficiali.

L'Istituto disporrà in tal modo di una lista dei domini e dei sotto-domini *internet* comunicati dagli intermediari regolari, che potrebbe valutare in futuro di pubblicare sul proprio sito istituzionale (c.d. *white list*), accrescendo il livello di accreditamento degli stessi intermediari ed assicurando una maggiore tutela dei consumatori.

2. La struttura del Provvedimento.

Il Provvedimento si compone di **12 articoli**.

L'articolo 1 reca delle integrazioni all'articolo 5 del Regolamento IVASS n. 40/2018, al fine di prevedere la pubblicazione nel RUI anche dei domini *internet* utilizzati per la promozione e il collocamento oppure per la sola promozione di contratti di assicurazione da parte degli intermediari, persone fisiche, iscritti nelle sezioni A, B, C, E o F dello stesso Registro. Tenuto conto dei commenti formulati nel corso della pubblica consultazione dello schema di Provvedimento, si prevede anche la pubblicazione del sotto-dominio, messo a disposizione dell'intermediario da parte dell'impresa o di altro intermediario.

L'articolo 2 prevede analogia modifica dell'articolo 6 del Regolamento IVASS n. 40/2018, con riguardo alle società iscritte nelle Sezioni A, B, D, E o F. Si precisa che per le società iscritte nella Sezione D, l'obbligo non si applica alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi (IBIPs).

L'articolo 3 interviene sull'articolo 17 del Regolamento IVASS n. 40/2018, che reca i requisiti per l'iscrizione nella sezione C del RUI, espungendo il riferimento alla durata quadriennale del percorso di studio superiore e il richiamo alla equipollenza del titolo di studio estero.

Analoghe modifiche sono introdotte dagli **articoli 4, 5, 7, 8 e 10** alle ulteriori disposizioni del Regolamento IVASS n. 40/2018, che contengono riferimenti al diploma quadriennale e al titolo di studio estero equipollente, quali requisiti necessari per le seguenti finalità:

- iscrizione delle persone fisiche nelle sezioni E o F del Registro (articoli 22 e 26 del Regolamento IVASS n. 40/2018);
- nomina quale responsabile della distribuzione assicurativa o riassicurativa delle imprese che operano come distributori (articolo 41 del Regolamento IVASS n. 40/2018);
- esercizio dell'attività da parte degli addetti operanti all'interno dei locali dell'intermediario (articolo 48 del Regolamento IVASS n. 40/2018);
- partecipazione alla prova di idoneità per l'iscrizione nelle sezioni A e B del Registro (articolo 84 del Regolamento IVASS n. 40/2018).

L'articolo 6 dispone la pubblicazione dei domini e dei sotto-domini *internet* - utilizzati per la promozione e il collocamento oppure per la sola promozione di contratti di assicurazione dagli intermediari con residenza o sede legale in altri Stati membri, che operano in regime di stabilimento o libera prestazione di servizi in Italia - nell'Elenco annesso al Registro, di cui all'articolo 38 del Regolamento IVASS n. 40/2018.

L'articolo 9 modifica l'articolo 78 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 e disciplina le ipotesi di utilizzo dei domini e dei sotto-domini – messi a disposizione dell'intermediario da parte dell'impresa o di altro intermediario – per la promozione e il collocamento oppure per la sola promozione di contratti di assicurazione, introducendo l'obbligo di comunicazione degli stessi domini/sotto-domini all'Istituto in un termine pari a 30 giorni, rispettivamente decorrenti dalla data di registrazione (per i domini) oppure da quella di utilizzo (per i sotto-domini). In particolare, la comunicazione deve essere effettuata dall'intermediario iscritto nelle Sezioni A, B, D e F del Registro, anche per conto dei rispettivi collaboratori iscritti nella Sezione E del Registro, sia qualora questi ultimi utilizzino il proprio dominio, sia quello messo a disposizione dall'intermediario principale.

Non ricade nell'ambito di applicazione della disposizione, la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi (IBIPs) operata dagli intermediari iscritti nella Sezione D del Registro.

Per quanto concerne le modalità di trasmissione della comunicazione, viene fatto rinvio alla pubblicazione sul sito istituzionale di separate istruzioni tecniche.

L'articolo 11 reca una specifica disposizione transitoria che regola le modalità di comunicazione all'Istituto dei domini e dei sotto-domini, preesistenti all'introduzione del relativo obbligo di comunicazione all'IVASS. In tali casi, è prevista un'estensione del termine (da 30 a 90 giorni) di adempimento dell'obbligo, al fine di facilitare la raccolta dei dati da parte degli operatori.

L'articolo 12 reca indicazioni relative alla pubblicazione ed all'entrata in vigore del Provvedimento.

VERIFICA DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (VIR) E ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR finale)

Sulla base delle disposizioni del Regolamento IVASS n. 3/2013 in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS, in particolare degli articoli 5, 6 comma 2, 7 comma 1 e 9, e tenuto conto del principio di trasparenza e proporzionalità che anima il processo regolamentare dell'Istituto, si è ritenuto opportuno eseguire la verifica e l'analisi dell'impatto della regolamentazione in argomento nell'ambito della quale sono state esaminate diverse opzioni normative, al fine di formulare soluzioni che rendano efficace l'atto stesso.

Nel presente documento, si rappresentano i risultati conclusivi della verifica e dell'analisi di impatto regolamentare, comprendente le ulteriori valutazioni riconducibili alla fase di pubblica consultazione, con particolare riferimento alle proposte e commenti ricevuti.

Con l'intento di accrescere il livello di accreditamento degli operatori ed al fine di arginare il fenomeno dei siti irregolari, l'Istituto intende acquisire la lista dei domini e dei sott-domini utilizzati per la promozione e il collocamento oppure per la sola promozione tramite il *web* dei contratti di assicurazione, valutando in futuro l'opportunità di pubblicare la lista stessa.

L'analisi pertanto ha riguardato la definizione del perimetro di applicazione soggettivo dell'obbligo di comunicare all'IVASS il dominio e il sotto-dominio *internet* e le sue eventuali variazioni.

1. Scenario di riferimento

L'articolo 78 del Regolamento IVASS n. 40/2018 prevede che i distributori che svolgono attività di promozione e collocamento di prodotti assicurativi tramite siti *internet*, siano titolari del relativo dominio oppure che utilizzino quello messo a disposizione da parte dell'impresa.

La disposizione, finalizzata a garantire un adeguato livello di tutela dei consumatori, è inserita nell'Elenco delle norme di interesse generale, pubblicato sul sito istituzionale, al fine di definire il perimetro delle disposizioni alla cui osservanza sono tenuti anche gli intermediari comunitari che operano sul territorio italiano in regime di stabilimento e libera prestazione di servizi.

Il Provvedimento - che modifica l'articolo 78, introducendo l'obbligo di comunicare all'Istituto il dominio *internet* utilizzato - intende rafforzare i presidi di tutela allo stato vigenti attraverso l'acquisizione di un'informativa completa sulle modalità con cui i contratti di assicurazione vengono collocati e promossi tramite il *web*.

Tenuto conto dei commenti formulati nel corso della pubblica consultazione dello schema di Provvedimento, la disposizione è stata integrata prevedendo anche la possibilità di utilizzo del sotto-dominio *internet*, messo a disposizione dell'intermediario da parte dell'impresa o di altro intermediario, di cui dovrà essere data comunicazione all'IVASS nelle stesse modalità previste per i domini *internet*.

2. Verifica di impatto regolamentare

Nel corso degli anni, è stato riscontrato un sensibile incremento del fenomeno dei siti irregolari che danneggiano i contraenti, anche tenuto conto del diffuso utilizzo del canale *internet*.

A tale riguardo, il Regolamento IVASS n.40/2018 è stato oggetto di una verifica d'impatto, al fine di valutare la sussistenza di disposizioni che consentissero di arginare tale fenomeno.

Tenuto conto dei risultati della verifica - da cui è emersa l'esigenza di rafforzare i presidi esistenti, che concernono l'obbligo di utilizzo del dominio di cui l'intermediario sia titolare ovvero quello messo a disposizione dall'impresa - si è ritenuto di intervenire su tale Regolamento per accrescere il livello di accreditamento degli operatori e arginare il fenomeno dei siti *fake*

Pertanto, l'Istituto ha ritenuto necessario introdurre una previsione, secondo cui dovranno essere comunicati all'IVASS i domini e i sotto-domini utilizzati dagli intermediari per la promozione e il collocamento oppure per la sola promozione tramite il *web* dei contratti di assicurazione; in tal modo, l'Istituto disporrà di una lista dei siti (cd. *white list*), che potrà eventualmente valutare di pubblicare in futuro sul proprio sito istituzionale.

3. Potenziali destinatari

Il Provvedimento introduce l'obbligo di comunicare all'Istituto i domini e i sotto-domini *internet* utilizzati dagli intermediari che operano sul territorio italiano in quanto iscritti nel Registro o inseriti nell'Elenco annesso per finalità di promozione e collocamento dei contratti di assicurazione mediante siti *internet*. L'obbligo sussiste anche nei casi di sola promozione tramite *internet*.

4. Obiettivi

Per un ordinato svolgimento dell'attività di distribuzione assicurativa ed una migliore tutela dei contraenti e degli assicurati, si ritiene utile acquisire l'informativa sui siti utilizzati da parte degli intermediari operanti sul territorio italiano tramite tecniche di comunicazione a distanza.

La descritta misura rappresenta, per altro verso, un efficace strumento di protezione degli stessi intermediari, volta a ridurre significativamente il rischio reputazionale di vedere i propri dati illegittimamente associati a siti *internet* creati da terzi senza titolo.

Per tale ragione, l'obbligo di comunicare il dominio e il sotto-dominio *internet* si applica anche ai casi di sola promozione.

5. Analisi di impatto ed elaborazione delle opzioni ritenute percorribili

Tenuto conto delle risultanze della VIR, è stata individuata quale tematica oggetto di revisione, quella concernente i domini e i sotto-domini degli intermediari che svolgono attività di produzione e/o collocamento dei prodotti assicurativi tramite siti *internet*.

Al riguardo, nell'ambito del processo di AIR, è stata valutata l'estensione del perimetro di applicazione soggettivo dell'obbligo di comunicare all'IVASS il dominio e l'eventuale sotto-dominio *internet*, utilizzato per la promozione e il collocamento a distanza dei prodotti assicurativi oppure per la sola promozione mediante tecniche di comunicazione a distanza, sulla base delle seguenti opzioni, meglio illustrate nella Tavola 1:

1) non introdurre l'obbligo di comunicare il dominio *internet* e del sotto-dominio e le sue eventuali variazioni (*opzione zero*);

2) introdurre l'obbligo di comunicare il dominio e il sotto-dominio *internet* e le sue eventuali variazioni solo in capo agli intermediari iscritti nel Registro;

3) introdurre l'obbligo di comunicare il dominio e l'eventuale sotto-dominio *internet* e le sue eventuali variazioni in capo agli intermediari iscritti nel Registro o inseriti nell'Elenco Annesso, che ricomprende quelli con residenza o sede legale in altri Stati membri che intendano operare in Italia in regime di libertà di stabilimento o di libera prestazione di servizi.

6. Valutazione delle opzioni (impatti positivi e negativi) e scelta dell'opzione preferita

Tavola n. 1

<i>Opzioni</i>	<i>Principali vantaggi</i>	<i>Principali svantaggi</i>
1) Non introdurre l'obbligo di comunicare il dominio e il sotto-dominio <i>internet</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Assenza di costi addizionali per gli intermediari 	<ul style="list-style-type: none"> - Parziale inefficacia dell'azione di vigilanza - Difficoltà degli assicurati di verificare se il sito <i>internet</i> utilizzato dall'intermediario è regolare - Basso livello di tutela degli intermediari contro l'appropriazione dei propri dati
2) Introdurre l'obbligo di comunicare e il sotto-dominio <i>internet</i> e le sue eventuali variazioni solo in capo agli intermediari iscritti nel Registro	<ul style="list-style-type: none"> - Possibilità di esercitare azioni di vigilanza preventiva - Facilità degli assicurati di verificare se il sito <i>internet</i> utilizzato dall'intermediario è regolare - Innalzamento del livello di tutela degli intermediari contro l'appropriazione dei propri dati - Costi trascurabili in capo agli intermediari derivanti dall'obbligo di comunicare e/o aggiornare l'informazione relativa al dominio e l'eventuale sotto-dominio <i>internet</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Possibilità di arbitraggi normativi per la mancata applicazione dell'obbligo agli intermediari UE, abilitati ad operare in Italia in regime di libertà di stabilimento o libera prestazione di servizi - Inefficacia dell'azione di controllo su un settore rilevante della distribuzione assicurativa

<p>3) Introdurre l'obbligo di comunicare il dominio e il sotto-dominio <i>internet</i> e le sue eventuali variazioni in capo agli intermediari iscritti nel Registro o inseriti nell'Elenco Annesso, che ricomprende quelli con residenza o sede legale in altri Stati membri che intendono operare in Italia in regime di libertà di stabilimento o di libera prestazione di servizi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Uniformità di trattamento tra gli intermediari italiani e comunitari, abilitati ad operare in Italia in regime di stabilimento o libera prestazione di servizi - Possibilità di esercitare azioni di vigilanza preventiva in modo uniforme su tutti gli intermediari che operano in Italia - Facilità degli assicurati di verificare se il sito <i>internet</i> utilizzato dall'intermediario italiano o comunitario è regolare - Innalzamento del livello di tutela degli intermediari italiani e comunitari contro l'appropriazione dei propri dati - Costi trascurabili in capo agli intermediari italiani e comunitari derivanti dall'obbligo di comunicare e/o aggiornare l'informazione relativa al dominio e l'eventuale sotto-dominio <i>internet</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Costi aggiuntivi per adempiere all'obbligo di comunicazione
---	---	---

La scelta è ricaduta sull'opzione n. 3, che prevede l'applicazione dell'obbligo di comunicare all'Istituto il dominio e il sotto-dominio *internet* da parte di tutti gli intermediari che operano sul territorio italiano con la finalità di promuovere e collocare oppure effettuare la sola promozione di contratti di assicurazione mediante tecniche di comunicazione a distanza.

Questa impostazione consente di introdurre tutele più pregnanti sia per gli assicurati che per gli intermediari e risponde alla finalità di assicurare un trattamento uniforme tra gli intermediari italiani e comunitari, al fine di evitare arbitraggi normativi.

In esito alle osservazioni raccolte in sede di pubblica consultazione dello Schema di Provvedimento, relative all'utilizzo di sotto-domini *internet* messi a disposizione dell'intermediario da parte dell'impresa oppure da altro intermediario, il testo è stato integrato con riferimento all'obbligo di comunicare anche i sotto-domini (non solo i domini) e le relative modalità attuative.

E' stata omessa l'Analisi di Impatto della regolamentazione, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a) del Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, degli articoli 3, 4, comma 1, lett. a), 5, 7, 8 e 10 del Provvedimento - che introducono modifiche volte a coordinare la regolamentazione sui requisiti professionali degli intermediari con la normativa primaria allo stato vigente - considerato che essi non hanno carattere innovativo dell'ordinamento, in quanto i citati articoli sostituiscono disposizioni già implicitamente abrogate a causa della sopravvenuta incompatibilità con le norme di rango superiore.

L'intervento che si realizza con il Provvedimento persegue, pertanto, la più ristretta finalità di ricondurre a coerenza il quadro normativo, già novato dai cambiamenti consolidatisi nella disciplina primaria, al fine di non generare dubbi rispetto alla normativa applicabile negli operatori, che devono documentare il possesso dei requisiti professionali per poter esercitare l'attività di distribuzione.